

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6020 del 17/11/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SIG. PEZ ALCIDE, Concessione per l'occupazione di area demaniale in Comune di Parma (PR), corso d'acqua Torrente Parma per uso opere di cantierizzazione (impalcature/ponteggi), procedimento: PR23T0047 - Pratica: 33679/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6249 del 17/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SIG. PEZ ALCIDE, CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA
(PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA, PER USO OPERE DI
CANTIERIZZAZIONE (IMPALCATURE/PONTEGGI), PROCEDIMENTO:
PR23T0047 - PRATICA: 33679/2023**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 159698 in data 20/09/2023, con la quale il Sig. Pez Alcide (C.F. PZELCD45B24F148F), in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio Rondani Piazzale Rondani n. 11, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Parma (PR), identificata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte foglio 31, mappale 517 sez. A, per uso per Opere di cantierizzazione (impalcature/ponteggi) mq. 54,90;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 11/10/2023 sul BURERT (parte seconda) n° 282, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po assunto al

prot. ARPAE n. 162574 del 26/09/2023;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato, in data 15/11/2023, la somma pari a € 12,29 (in ragione dei ratei mensili dicembre 2023), a titolo di Canone 2023;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale in data 15/11/2023;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Sig. Pez Alcide C.F. PZELCD45B24F148F, in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio Rondani Piazzale Rondani n. 11 - Parma (PR), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, ubicata in Comune di Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte foglio 31 mappale 517 sez.A per uso Opere di cantierizzazione

(impalcature/ponteggi) mq. 54,90 - Cod. Proc. PR23T0047;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida dal 30/11/2023 al 31/08/2024;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario trasmesso in data 16/11/2023 prot. Arpae. n. 194483;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2023, è stato versato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto del Sig. Pez Alcide C.F. PZELCD45B24F148F, ha preso visione del presente disciplinare di concessione, dichiarando di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 16/11/2023 prot. Arpae n. 194483.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di occupazione rilasciata a favore del Sig. Pez Alcide C.F. PZELCD45B24F148F, in qualità di amministratore pro-tempore del condominio Rondani, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR23T0047.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma per opere di cantierizzazione (impalcature/ponteggi) mq. 54,90, censita al N.C.T. del Comune di Parma (PR) al foglio 31, fronte mappale 517 sezione A, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione, come richiesto, ha validità dal 30/11/2023 al 31/08/2024.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone calcolato per l'anno 2023 ammonta a € 147,44 ed è dovuto in misura di € 12,29 per il rateo mensile corrispondente alla mensilità di dicembre;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € 250,00.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da AIPO "Agenzia Interregionale per il Fiume Po" assunto al prot. ARPAE n. 162574 del 26/09/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il/la sottoscritto/a (C.F.), in qualità di, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data ____ / ____ / _____

Firma per accettazione, il legale rappresentante del titolare della concessione

.....

Condominio Rondani
c/o Ing. Giacomo GIAMBRONE
giacomo.giambrone@ingpec.eu

e p.c.

Spett. ARPAE – SAC di PARMA
Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015 C/A - 284

Oggetto: TORRENTE PARMA – Comune di Parma - Condominio Rondani - Richiesta di nulla osta per installazione ponteggio per intervento di manutenzione straordinaria, periodo di occupazione dal 16/10/2023 al 31/08/2024.

Richiedente: Condominio Rondani - c/o Ing. Giacomo GIAMBRONE

VISTA l'istanza assunta con protocollo AIPO al n. 22833 in data 06/09/2023, con la quale veniva trasmessa la richiesta di nulla osta per l'installazione di un ponteggio finalizzato all'intervento di manutenzione straordinaria delle facciate del Condominio Rondani, posto in Piazzale Rondani - 11, nel Comune di Parma in corrispondenza dell'alveo del torrente Parma;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata all'istanza redatta dal tecnico incaricato, Ing. Giacomo Giambrone, dalla quale si evince che, il ponteggio verrà appoggiato in alveo sulla sponda sinistra e per tutta la lunghezza della facciata prospiciente il torrente Parma, prevedendo un periodo di occupazione temporanea dal 16/10/2023 al 31/08/2024;

PRESO ATTO che nella relazione descrittiva vengono evidenziate le seguenti indicazioni:

- il ponteggio, oltre a essere appoggiato a terra, sarà ancorato alla facciata per evitare il rischio di trasportabilità;
- l'accesso all'alveo avverrà in occasione dell'installazione e dello smontaggio, mentre per le lavorazioni, l'accesso al ponteggio avverrà direttamente dalla strada;
- nell'alveo non sarà prevista nessuna area di cantiere e non sarà previsto il deposito di alcun materiale necessario all'intervento, ma l'area di cantiere sarà collocata in Piazzale Rondani;

PRESO ATTO, inoltre, dell'allegato A al Piano di Coordinamento e di Sicurezza redatto dal tecnico, arch. Luca Rutelli nel quale sono previste alcune procedure di emergenza specifiche;

CONSIDERATO che il ponteggio risulta situato in sponda sinistra del torrente e a tergo della spalla del Ponte Caprazucca e quindi in zona caratterizzata da minore velocità della corrente idrica in occasione di possibili eventi di piena;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (a dottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai soli fini idraulici

all’occupazione temporanea dal 16/10/2023 al 31/08/2024 dell’area demaniale posta in sinistra idraulica del torrente Parma nel Comune di Parma, antistante al lotto individuato al NCEU nella Sezione A Foglio n. 31 mappale 517, mediante ponteggio per tutta la lunghezza della facciata prospiciente il torrente Parma e avente larghezza pari a mt 1,10 al fine di effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria al fabbricato posto nel comune di Parma - Piazzale Rondani 11, il tutto come descritto nella documentazione tecnica allegata all’istanza, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. l’occupazione temporanea dell’area demaniale è accordata solo ed esclusivamente secondo quanto indicato negli elaborati planimetrici presentati, che diventano parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegati e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mezzo posta elettronica certificata al richiedente;
4. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio a mezzo pec, con congruo anticipo, la data di inizio e di fine lavori, al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite, gli estremi della Ditta esecutrice dell’intervento ed i contatti di un referente tecnico, nonché qualsiasi variazione al cronoprogramma dei lavori;
5. **dovranno essere comunicate anche le targhe dei mezzi che transiteranno in alveo in occasione del montaggio e dello smontaggio del ponteggio. Il transito è accordato solo ed esclusivamente a partire dal Ponte Italia fino al raggiungimento dell’area interessata. Qualora gli accessi e le rampe utilizzate**

nella viabilità di cantiere siano di proprietà e/o concessionate, è onere del richiedente prendere gli opportuni accordi per l'autorizzazione al transito e, se del caso, per richiedere temporaneamente la chiusura e/o divieto di transito del tratto interessato.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - **provvedere quotidianamente, al termine dell'attività lavorativa, se del caso, all'immediata rimozione di eventuali strutture, materiali, cartellonistica e recinzioni che, benché con carattere temporaneo, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;**
 - provvedere a proprio onere e carico alla pulizia dell'area interessata dall'intervento ed all'immediato allontanamento dei materiali di risulta derivanti dall'intervento di manutenzione straordinaria con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - lasciare libera da qualsiasi ingombro la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio della sponda (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904);
 - non sostare/parcheggiare nella pista di transito, né causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
3. **è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;**
4. **considerato il periodo richiesto di occupazione dell'area dovranno inoltre essere rispettate tassativamente le seguenti prescrizioni:**
 - l'ingresso in alveo dovrà essere inibito in caso di condizioni meteo e di imbibizione del terreno e delle pertinenze idrauliche tali da non consentire il transito di mezzi e persone senza arrecare alcun danno alle pertinenze idrauliche ed all'alveo stesso;
 - il ponteggio dovrà essere adeguatamente ancorato alla facciata dell'edificio in modo da non costituire materiale flottante in occasione di eventi di piena del corso d'acqua. **A tal proposito si richiede la trasmissione del PIMUS redatto per l'intervento in oggetto;**
 - a seguito di eventuali morbide o piene del corso d'acqua dovrà essere effettuata successiva manutenzione e pulizia dell'area occupata dal ponteggio e dovrà essere previsto l'immediato allontanamento dall'alveo dei materiali di risulta; inoltre dovranno essere effettuate le opportune verifiche circa gli ancoraggi e la stabilità del ponteggio;

- l'accesso e l'uso del ponteggio dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente, per tutta la durata dei lavori;
5. **l'allegato A al Piano di Coordinamento e di Sicurezza dovrà essere così modificato e contenere le seguenti prescrizioni, da attuarsi in caso di emissione di allerta meteo arancione o rossa da parte della Regione Emilia-Romagna nella zona d'intervento o in caso di eventi di piena:**
- dovrà essere sospeso l'utilizzo del ponteggio;
 - le lavorazioni dovranno essere interrotte;
 - i lavoratori dovranno allontanarsi dall'alveo;
6. **l'inadempienza alle prescrizioni sopra evidenziate, con conseguente aggravamento delle condizioni di rischio del territorio circostante, sono di esclusiva responsabilità del richiedente che ha l'obbligo della vigilanza e di farne garantire il rispetto da parte della ditta appaltatrice. La scrivente Agenzia si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di eventuali danneggiamenti alle opere idrauliche che possano avere conseguenze sulla pubblica incolumità in causa di evento di piena;**
7. considerato che l'area oggetto del presente atto ricade all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B) che nel caso di specie coincidono, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accesso nell'area oggetto della concessione, la cui responsabilità è in capo al richiedente; in caso di distruzione e/o danneggiamento di materiali, attrezzature, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;**
8. **le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto della concessione, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma e quella di prossima realizzazione sul t. Baganza;**
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. quest'Agenzia si riserva la facoltà di eseguire rilievi, passaggi, lavori, depositi ed occupazioni in ogni tempo e luogo. Qualora le opere da eseguire a tutela e difesa del territorio fossero condizionate dall'interferenza di detto Nulla Osta o essere di intralcio allo svolgimento del servizio di piena, sarà cura del richiedente provvedere allo spostamento della cantierizzazione o alla rimozione della stessa, senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l'onere dei relativi costi. E' altresì facoltà dell'Agenzia procedere alla temporanea sospensione o limitazione del libero transito senza che il richiedente possa pretendere compenso alcuno, né risarcimento di danni derivanti a sé stesso o a terzi;
11. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D.

2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall’Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell’AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l’accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

13. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l’allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
14. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d’acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d’acqua raggiungono valori incompatibili per la sicurezza del personale;
15. a lavori ultimati il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni arrecati alle pertinenze idrauliche durante l’esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
16. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest’Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all’assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l’esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
17. la documentazione amministrativa relativa all’autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o dal personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell’autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. **vista la natura della richiesta, la validità del presente atto è temporanea ed ha validità limitatamente al periodo richiesto, ossia dal 16/10/2023 al 31/08/2024;**
3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d’acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all’allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall’AIPO;
5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d’ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la

riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.